



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Presiedute dal Presidente della Corte dei conti Guido Carlino
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione: Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli, Fabio Viola, Anna Maria Rita Lentini, Marco Pieroni, Enrico Flaccadoro, Anna Luisa Carra, Claudio Chiarenza, Maria Teresa Polverino, Massimiliano Minerva;

Consiglieri: Cinzia Barisano, Stefania Fusaro, Luisa D'Evoli, Giuseppe Imparato, Vincenzo Chiorazzo, Daniele Bertuzzi, Donato Centrone, Angelo Maria Quaglini, Marco Randolfi;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

VISTO l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 176, come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la delibera del Consiglio d'amministrazione dell'Università degli studi di Ferrara n. 677 del 12 dicembre 2022, di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione nella società MNESYS S.c.a.r.l.;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 19 gennaio 2023, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il 30 gennaio 2023;

UDITO, nell'adunanza del 30 gennaio 2023, il relatore Consigliere Donato Centrone

PREMESSO IN FATTO

Con nota del 22 dicembre 2022 il Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna trasmetteva a queste Sezioni riunite la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Ferrara n. 677 del 12 dicembre 2022 e la correlata documentazione, con la quale autorizzava l'acquisto di una partecipazione nella società MNESYS S.c.a.r.l.

La trasmissione dell'atto trova fondamento nella necessità di dare attuazione al principio di diritto di cui alla deliberazione di queste Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, con cui è stato statuito che, fermo restando il criterio di ripartizione previsto, in via generale, dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito anche TUSP), queste Sezioni riunite sono competenti a pronunciarsi, ex art. 5, comma 3, TUSP, sugli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni societarie relativi al peculiare caso di un c.d. *"partenariato esteso"*, attuato secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, da cui consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo.

L'atto deliberativo trasmesso dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con nota del 22 dicembre 2022, integra i requisiti presi in considerazione dalla citata pronuncia. L'operazione di acquisizione della partecipazione societaria si inserisce nel percorso di attuazione di uno dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, anche PNRR), in particolare nell'ambito della Missione 4 *"Istruzione e ricerca"* - Componente 2 *"Dalla ricerca all'impresa"* - Investimento 1.3.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ha emanato, con decreto direttoriale n. 341 del 15 marzo 2022, l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la creazione di *"Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base"*.

In particolare, con il decreto rettorale n. 626/2022 (prot. n. 157054) del 2 maggio 2022, ratificato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 31 maggio 2022, è stato decretato di autorizzare la partecipazione dell'Ateneo alle

attività di ricerca del partenariato predetto, delegando l'Università di Genova alla presentazione della proposta progettuale denominata "*A Multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease*" (MNESYS).

Al fine di portare a conclusione la fase negoziale, il MUR ha fissato la data del 28 settembre 2022 come termine per l'emanazione del decreto ministeriale di finanziamento e, quindi, per la sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del citato decreto n. 341 del 15 marzo 2022.

Nel caso della MNESYS S.c.a.r.l., la proposta progettuale presentata dall'Università di Genova, prevede che i *partners* che costituiscono il soggetto attuatore (*HUB*) del partenariato esteso siano, oltre all'Ateneo ligure (soggetto promotore), i seguenti: Università degli studi di Pavia, Università degli studi di Verona, Università degli studi di Ferrara, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna, Università degli studi di Roma *Tor Vergata*, Università degli studi di Napoli "*Federico II*", Università degli studi della Campania "*Luigi Vanvitelli*", Università degli studi "*Magna Graecia*" di Catanzaro, Università degli studi di Bari "*Aldo Moro*", Università degli studi di Parma, Università degli studi di Firenze, IRCCS-AOU "*San Martino*" di Genova, IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, Ospedale Pediatrico "*Bambino Gesù*" di Roma, IRCCS *Synlab Sdn Synlab*, Fondazione Don Carlo Gnocchi, IRCCS "*San Raffaele*" di Roma, *European Brain Research Institute "Rita Levi-Montalcini"*, Fondazione Telethon ETS, Dompè farmaceutici, Alfasigma, ASG superconductors, TAKIS S.r.l.

Al fine di rispettare la tempistica suddetta (28 settembre 2022), l'Università di Genova, in qualità di promotore, ha ritenuto necessario procedere alla costituzione della società MNESYS S.c.a.r.l. solo con i seguenti soggetti: Università degli studi *Magna Graecia* di Catanzaro, *Alma Mater Studiorum* - Università di Bologna, Università degli studi della Campania "*Luigi Vanvitelli*", Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università degli studi di Parma e IRCCS San Raffaele di Roma.

Veniva rinviato, invece, ad un successivo momento (entro il 20 dicembre 2022) l'ingresso di altri enti nella costituenda società, prevedendo, nello statuto, che l'organo sociale di amministrazione, potesse deliberare aumenti di capitale fino alla concorrenza di complessivi euro 500.000.

In attuazione di questo programma, con la delibera n. 677 del 12 dicembre 2022 richiamata in premessa, il Consiglio di amministrazione dell'Università di Ferrara ha deliberato l'acquisizione di una partecipazione nella società consortile MNESYS S.c.a.r.l., autorizzando a versare alla costituenda società cooperativa l'importo di euro 20.000 come quota di capitale sociale. Con nota del 21 dicembre 2022, il medesimo Ateneo trasmetteva la delibera indicata alla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Queste Sezioni Riunite sono chiamate ad esprimersi, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, TUSP, sull'atto di acquisto di partecipazioni nella società MNESYS S.c.a.r.l. da parte dell'Università di Ferrara.

La competenza a conoscere l'atto deliberativo in parola trova fondamento nel principio di diritto statuito con la pronuncia n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, essendo la fattispecie in discorso ascrivibile al *“peculiare caso di un'operazione di partenariato esteso, attuata secondo le linee guida del MUR ed inerente ad un'iniziativa rientrante nel PNRR, dalla quale consegue la costituzione, con un'unica operazione, di una società consortile a responsabilità limitata, fortemente collegata con la struttura centrale dell'indicato Ministero, da parte di una pluralità di enti pubblici, insistenti su buona parte del territorio nazionale, e ricadenti nella competenza territoriale di diverse Sezioni regionali di controllo”*.

In base al richiamato articolo 5 TUSP, le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria (diretta o indiretta); la norma citata prevede che la Corte dei conti deliberi in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata di oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/22), che ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza *“di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili”*.

La medesima pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite ha qualificato la funzione in discorso come una *“peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”*. Quanto ai tempi, il pronunciamento della Corte dei conti deve intervenire entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere autonomamente.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: *i*) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dal precedente art. 4 del medesimo TUSP); *ii*) ragioni e finalità che

giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; *iii*) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; *iv*) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Inoltre, la magistratura contabile deve valutare, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli artt. 7 e 8 del TUSP.

Infine, in merito agli esiti, l'art. 5, comma 4, TUSP stabilisce che la pronuncia della Corte dei conti assuma la veste formale di un parere e prevede che, qualora quest'ultimo sia *"in tutto o in parte negativo"*, l'amministrazione pubblica interessata possa comunque procedere con l'operazione societaria, dovendo però motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e darne pubblicità sul proprio sito istituzionale.

Alla luce dell'inquadramento giuridico sopra rappresentato, va scrutinato nel merito l'atto trasmesso dall'Università di Ferrara, ai sensi dell'art. 5 del TUSP, procedendo all'esame del rispetto, da parte dell'amministrazione procedente, delle disposizioni in tema di competenza ad adottare l'atto e dei requisiti contenutistici del medesimo, nonché alla verifica dell'adempimento degli oneri di motivazione, sia rispetto ai vincoli normativi e finalistici che a quelli economico-finanziari.

1.1 Osservanza regole di competenza e del contenuto motivazionale (art. 8 TUSP)

In ipotesi di acquisto di partecipazioni societarie, l'art. 8 TUSP impone che l'operazione sia deliberata *"secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2"*. Tali norme disciplinano gli organi competenti all'adozione dell'atto deliberativo e il relativo onere motivazionale. Nel caso sottoposto ad esame, l'acquisto della partecipazione risulta autorizzato da una specifica delibera del Consiglio di amministrazione (datata 12 dicembre 2022), in linea con quanto previsto dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 7 TUSP, il quale, per gli enti pubblici non indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), fra i quali le università, richiede una *"delibera dell'organo amministrativo dell'ente"* (individuato ai sensi delle norme di legge, regolamentari o statutarie).

Quanto al requisito dell'analitica motivazione di cui all'art. 5, comma 1, TUSP, richiamato dall'art. 8, comma 1, del medesimo TUSP, per il tramite dell'art. 7, comma 2, l'atto deliberativo in esame espone, parzialmente, le ragioni che sorreggono la scelta di fare ricorso al modello societario con riferimento ai vari parametri imposti dal legislatore, più in dettaglio analizzati nei successivi paragrafi.

1.2 Rispetto dei vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

La MNESYS ha natura di società consortile a responsabilità limitata; pertanto, essa rientra nel perimetro dei tipi societari consentiti alle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, l'art. 3 TUSP dispone che queste ultime *"possono partecipare esclusivamente"*

a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”.

Inoltre, le partecipazioni in società, da parte delle *“amministrazioni pubbliche”* individuate dall’art. 2, comma 1, lett. *a)*, del TUSP, sono assoggettate ad un duplice vincolo finalistico, prescritto dall’art. 4: quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali; quello di attività, dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo articolo 4.

Sul punto, l’atto deliberativo specifica che la società in discorso è necessaria ai fini della costituzione dell’HUB del partenariato esteso *“MNESYS”*, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del PNRR, in ottemperanza agli impegni assunti dall’Università degli studi di Genova, in qualità di proponente, e da tutti gli altri *partners* – tra cui l’Università di Ferrara – nei confronti del medesimo Ministero in fase di presentazione della proposta progettuale.

Essa risponde, in particolare, alle linee guida pubblicate dal Ministero in data 7 ottobre 2021 (d.m. n. 1141 del 2021 - *Linee Guida per le iniziative di sistema della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”*), nonché ai requisiti dell’avviso pubblico del 15 marzo 2022 (art. 4 del decreto direttoriale n. 341 del 2022); detti provvedimenti richiedono che l’HUB dei partenariati estesi sia costituito in forma stabile, non temporanea, e che sia dotato di autonoma personalità giuridica, auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato. Conseguentemente, per MNESYS è stata ritenuta opportuna la forma della società consortile a responsabilità limitata.

La delibera dell’Università di Ferrara non offre ulteriori motivazioni in ordine alla scelta di tale tipologia di società, limitandosi a richiamare la documentazione ministeriale sopra indicata (linee guida e avviso), in base alla quale i partecipanti al partenariato esteso in esame devono, al termine della fase di negoziazione, costituire una società consortile a responsabilità limitata che operi in qualità di *“HUB”* per la gestione del progetto di ricerca.

Dall’esame dell’oggetto sociale della MNESYS emerge che le attività che saranno espletate possono ricondursi alla categoria della produzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, come espressamente consentito dal legislatore (art. 4, comma 2, lettera *d)*, TUSP). La costituenda società opererà in qualità di HUB per la gestione di un progetto di ricerca, da effettuare con lo strumento del partenariato esteso *“MNESYS- A multiscale integrated approach to the study of the nervous system in health and disease”*, nell’ambito del PNRR Missione 4 *“Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3*, finanziato dall’Unione europea – *NextGenerationEU*.

Sul punto, si richiama anche l'art. 4-bis del d.lgs. n. 175 del 2016 (inserito dall'art. 25-bis, comma 1, d.l. n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021), in base al quale *“le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto”*.

Una specifica considerazione attiene alla durata della società in discorso, fissata dall'art. 4 dello statuto sociale al 31 dicembre 2040. Tale previsione non risulta motivata nella delibera trasmessa e nei relativi allegati.

In merito, queste Sezioni riunite rilevano che la scelta negoziale adottata non appare coerente con le finalità perseguite, consistenti in attività strumentali a un progetto rientrante nel PNRR che, in base alla disciplina, di derivazione europea, attualmente vigente, dovranno esaurirsi nel 2026. Al riguardo, tuttavia, le disposizioni statutarie contemplano la possibilità di *“recesso”* (che, dopo l'esaurimento del programma di ricerca e, di conseguenza, dell'attività della società HUB, può essere esercitato nelle ipotesi previste da statuti o regolamenti interni) e di *“scioglimento e liquidazione”* (da deliberare dall'assemblea con le maggioranze prescritte). La stretta connessione tra l'oggetto sociale e la realizzazione del progetto del PNRR porta a ritenere che, con il completamento delle attività legate a quest'ultimo, la società dovrà sciogliersi anticipatamente per conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2484, n. 1, c.c.), in aderenza, peraltro, ai vincoli di stretta inerenza alla missione istituzionale degli enti soci, prescritti dall'art. 4 del TUSP e richiamati dall'art. 20, in sede di approvazione degli annuali piani di revisione, quale parametro per il legittimo mantenimento delle partecipazioni.

1.3 L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1, TUSP)

In merito al parametro della *“sostenibilità finanziaria”* queste Sezioni riunite (deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG) hanno avuto modo di precisare che tale concetto *“assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato”*.

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e per un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. A tal fine, nella richiamata pronuncia, queste Sezioni riunite hanno sottolineato la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia suffragato dallo sviluppo di un pertinente *Business Plan* (o di forme analoghe di analisi di fattibilità).

Sotto il profilo in discorso, nella relazione istruttoria a corredo della delibera CdA n. 677/2022 si evidenzia che, per l'apprezzamento della sostenibilità finanziaria, si è ritenuto di fare riferimento all'interpretazione fornita da questa Corte dei conti in merito ad una "*valutazione unitaria dell'operazione*". Pertanto, in relazione a tale criterio, la sostenibilità finanziaria è stata valutata *per relationem*, ossia facendo riferimento allo studio di fattibilità del soggetto proponente, Università di Genova, allegato alla delibera come parte integrante e sostanziale.

La ridetta relazione istruttoria fornisce indicazioni, altresì, sulle stime in ordine alla situazione finanziaria, da cui si evince la situazione di equilibrio, nel medio periodo, della società. Vengono, inoltre, fornite indicazioni sulla copertura delle spese di funzionamento.

La delibera del Consiglio di amministrazione specifica che, a seguito della partecipazione al progetto di ricerca (avente un costo, per acquisto della partecipazione nella società *HUB*, di 20.000 euro, pari al 4 per cento del capitale), all'Università di Ferrara è stata assegnata dal Ministero una quota pari a euro 4.625.300.

Ai fini della presente valutazione, possono essere tratti ulteriori elementi informativi dal complesso della documentazione istruttoria a disposizione in merito all'operazione di costituzione della società *MNESYS S.c.a.r.l.* Trattandosi di un'iniziativa unitaria, il soggetto promotore (Università di Genova) ha trasmesso uno studio di fattibilità della società, quale soggetto attuatore del partenariato esteso, il cui "*Piano economico*" evidenzia come i costi di funzionamento stimati per il triennio siano pari a 123 mila euro annui (per un totale di 369 mila), tutti coperti dai versamenti al capitale sociale iniziale (pari, come detto, a 500 mila euro).

Il ricorso, ai fini del presente controllo, alla documentazione resa disponibile da un'altra amministrazione partecipante alla medesima società appare coerente con l'opportunità di garantire una valutazione unitaria all'operazione in discorso, esigenza che ha rappresentato una delle ragioni a supporto della scelta, assunta con la citata deliberazione n. 16/SSRRCO/2022/QMIG, di accentrare l'esame degli atti relativi a questi tipi di partenariato esteso in capo alle Sezioni riunite. Va, comunque, rilevato come, pur all'interno di un'operazione societaria unitaria, è in ogni caso fatto obbligo a ciascuna amministrazione che intenda parteciparvi, in sede di costituzione iniziale o di ingresso successivo, di fornire una motivazione analitica circa la sostenibilità finanziaria dell'operazione, ben potendo tale adempimento essere soddisfatto attraverso il ricorso, *per relationem*, a documenti e/o elementi informativi predisposti da altre amministrazioni coinvolte.

Ciò considerato, la documentazione finanziaria esaminata appare idonea a suffragare, in modo ragionevole, il giudizio di sostenibilità finanziaria

dell'investimento, consentendo di ricostruire il percorso di stima effettuato, anche in assenza di previsioni economiche, patrimoniali e finanziarie.

Sul fronte dei ricavi, le stime scontano l'ipotesi d'ingresso di tutti i 25 soci aderenti nell'iniziativa. Lo statuto prevede l'eventuale versamento di contributi consortili. Pertanto, qualora non tutti i partecipanti (pur avendo assunto formale impegno con il Ministero all'atto dell'adesione al progetto) sottoscrivano la relativa quota di partecipazione, gli altri soci dovrebbero incrementare la rispettiva contribuzione, a titolo di compensazione. Tale circostanza, tuttavia, non appare idonea a mettere in discussione la sostenibilità finanziaria della società attese le dimensioni relativamente ridotte dei conferimenti richiesti in sede di costituzione/acquisizione (20.000 euro per l'Università di Ferrara) e dei costi di funzionamento stimati (369 mila euro in un triennio), di cui sarebbe a rischio il solo differenziale derivante da eventuali mancati acquisti di partecipazioni.

Non sono forniti indicatori di bilancio a corredo. Tuttavia, la riferita struttura semplice del documento previsionale, sia per quanto riguarda la composizione dei ricavi che la quantificazione dei costi, congiuntamente ad una situazione patrimoniale e finanziaria *ictu oculi* solida (in ragione del finanziamento ministeriale che costituisce il presupposto di tutta l'operazione), non ne rendono necessario l'utilizzo ai fini delle previsioni dell'andamento atteso societario (il ridotto studio di fattibilità espone i flussi di cassa attesi della Società, derivanti sia dalla gestione delle attività affidate che dal funzionamento).

Non viene svolta, infine, una specifica "*analisi di sensitività*"; anch'essa, tuttavia, non appare necessaria attesa la tipologia di attività espletata. La società *HUB*, operando esclusivamente quale soggetto strumentale alla realizzazione del progetto del PNRR, si caratterizza per un flusso ben definito di ricavi e per una composizione sostanzialmente certa dei costi, oltre che per un orizzonte temporale di operatività chiaramente definito. Tutti questi ultimi elementi, tuttavia, andranno costantemente presidiati, al fine di valutarne il coerente sviluppo rispetto alle ipotesi programmate, in sede di revisione annuale delle partecipazioni societarie (art. 20 TUSP), adempimento che ha, quale parametro funzionale al legittimo mantenimento, la valutazione dell'assenza della "*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*".

Quanto alla sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo, la delibera dell'Università di Ferrara attesta, espressamente, che l'esborso di euro 20.000 (funzionale all'acquisto del 4 per cento del capitale) trova copertura nel budget di competenza 2022 (*voce CA.AT.10.30.10.010.90 - Partecipazioni in altre società ed enti, UA.0.AM.08 - budget degli investimenti*).

1.4 L'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità (art. 5, commi 1 e 3, TUSP)

L'atto deliberativo, con riferimento al rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, ricorda che, con la creazione del partenariato esteso, si mira a finanziare un programma di ricerca, fondamentale e/o applicata, trasversale, realizzato da una rete diffusa di università, enti pubblici di ricerca ed altri soggetti, anche privati, impegnati in tali attività, tutti altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti. Tali programmi hanno l'ambizione di contribuire a rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e a promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategico in ambito europeo e globale. La durata del programma di ricerca e innovazione è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione del finanziamento (con eventuale proroga, concedibile dal MUR, come detto, al 28 febbraio 2026). Sono, inoltre, previsti precisi termini di realizzazione delle attività previste.

Sotto il profilo della convenienza economica, la delibera del CdA dell'Università di Ferrara evidenzia, come accennato, che, aderendo al progetto di ricerca, di cui la società è strumento attuatore, sarà destinataria di un finanziamento di euro 4.625.300, euro che dovrà essere destinato alle spese ammissibili di ricerca previste dall'art. 9 dell'avviso MUR.

1.5 Compatibilità dell'intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (art. 5, comma 2, TUSP)

Al riguardo, la Relazione istruttoria allegata alla delibera suindicata osserva che non si ravvisano incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Come già esposto in precedenti delibere approvative di pareri ex art. 5, comma 4, TUSP in relazione a fattispecie analoghe, considerata la natura della società, quale ente attuatore di un partenariato esteso nell'ambito del PNRR, nel rispetto dei dettami indicati dal d.d. MUR n. 341 del 15 marzo 2022, in cui, allo stato attuale, il contributo dei soci è limitato al conferimento per l'acquisto della partecipazione, anche queste Sezioni riunite non rilevano, allo stato, profili di incompatibilità dell'intervento oggetto di analisi con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

PQM

la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, con le osservazioni in parte motiva, non ravvisa elementi ostativi all'acquisto della

partecipazione nella società MNESYS S.c.a.r.l. da parte dell'Università degli studi di Ferrara

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, all'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016

ORDINA

all' Università degli Studi di Ferrara di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nell'adunanza in camera di consiglio del 30 gennaio 2023

IL RELATORE

F.to digitalmente Donato Centrone

IL PRESIDENTE

F.to digitalmente Guido Carlino

Depositato in segreteria in data 1 febbraio 2023

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente Antonio Franco